

Sentenza n. 213 del 28 febbraio 2005

Pubblica udienza del: 26 gennaio 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Luigi Ranalli

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.167 del 1999 proposto dal Fallimento del \*\*\*, in persona del Curatore, dott. \*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Gaetani ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Fazioli n.8, presso lo studio dell'avv. Aristide Grassini;

contro

- il MINISTERO del LAVORO e della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;
- la DIREZIONE REGIONALE del LAVORO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è per legge domiciliato;
- la COMMISSIONE REGIONALE per l'IMPIEGO di ANCONA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento 24.12.1998 con cui la Commissione regionale per l'impiego ha negato l'iscrizione nelle liste di mobilità di n.17 lavoratori alle dipendenze della \*\*\* al momento della dichiarazione di fallimento;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Direzione regionale del lavoro;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Udito l'avv. dello Stato A.Honorati per il Ministero resistente;

Nessuno comparso per la parte ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

**2.-** Tanto premesso, il Collegio rileva che dall'esame delle richieste di attivazione della procedura di mobilità, inoltrate dal Curatore l'11 ed il 16.11.1998, e, soprattutto, del verbale di accordo con le organizzazioni sindacali, siglato il 16.11.1998, risulta in modo evidente che l'attivazione della procedura è stata richiesta per i lavoratori "già" licenziati il 17.7.1997 ed a decorrere dal 17.7.1997, né risulta che alla Direzione regionale del lavoro, malgrado la menzione della sentenza n.44/1998 nella domanda del 16.11.1998, il Curatore abbia comunicato l'effettiva reintegrazione o abbia, quanto meno, dichiarato di ritenere già reintegrati nel posto di lavoro "tutti" i lavoratori licenziati e non solo \*\*\*, né tanto poteva validamente ritenersi per implicito, proprio perché nel verbale era stata evidenziata l'impossibilità di proseguire nei rapporti di lavoro a causa dell'intervenuto fallimento.

A parte, quindi, la possibilità stessa di considerare *ope legis* reintegrati "tutti" i lavoratori già licenziati e non solo \*\*\*, la Commissione regionale per l'impiego, nel valutare la rinnovata domanda di attivazione della procedura di mobilità, non poteva che attenersi a quanto espressamente dichiarato e poiché si

trattava di lavoratori già licenziati, correttamente l'ha respinta, atteso che ai sensi dell'art.24 della legge n.223/1991 la procedura di mobilità deve essere attivata prima del licenziamento.

Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere respinto.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.”